

REGOLAMENTO (CEE) N. 130/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1989

che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1989 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 53 e 213,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando che le norme da seguire per il calcolo dell'elemento mobile applicabile a ciascuna di tali merci sono fissate nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3033/80;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4091/87 ⁽⁴⁾, ha stabilito i quantitativi di prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80;

considerando che, conformemente agli articoli 53, paragrafo 1, secondo trattino e 213, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione, l'elemento mobile applicabile alle importazioni di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 nei due nuovi Stati membri, in provenienza da paesi terzi è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo « adesione »;

considerando che le medie dei prezzi di entrata da prendere in considerazione per i mesi di febbraio, marzo e aprile 1989, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3033/80, sono fissate come segue:

Cereali					
(in ECU/100 kg)					
Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Gran-turco	Riso semi-greggio a grani lunghi
25,768	34,653	23,538	23,538	23,538	56,085

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 27.